



CONSERVATORIO DI MUSIC
"E.R.DUNI" MATERA

N° Prot.: 0009412 del 21/10/2019 USCITA

IL PRESIDENTE

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma della Accademie di Belle Arti,

dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori

di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento

recante i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio della autonomia regolamentare da parte delle Istituzioni Artistiche, musicali e

coreutiche di cui alla legge n. 508 del 1999;

Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica "E. R. Duni" di Matera, approvato con D. D.

332 dell'11/7/2005, come modificato con D. D. n. 451 del 13 marzo 2019, con

Presidente

particolare riferimento all'art.3, comma 1, lett.c) e comma 2;

Viste le deliberazioni in data 5 ottobre 2019 del Consiglio Accademico ed in data 15

ottobre 2019 del Consiglio di Amministrazione,

adotta

il Regolamento Generale, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante.

Matera, lì 21011. 2019







CONSERVATORIO DI MUSICA "E.R.DUNI" DI MATERA REGOLAMENTO GENERALE

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI DOCENTI COMPONENTI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO


- Art.1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Elettorato passivo
- Art. 3 Elettorato attivo
- Art. 4 Indizione delle elezione
- Art. 5 Svolgimento delle elezioni
- Art. 6 Validità delle elezioni
- Art. 7 Candidature
- Art. 7 bis Esclusione delle candidature
- Art.7 ter Incompatibilità
- Art.7 quater Subentri
- Art.7 quinquies Elezioni suppletive
- Art.7 sexies Riunioni di informazioni elettorali
- Art. 8 Commissione elettorale
- Art. 9 Seggio elettorale
- Art.10 Modalità di voto
- Art.11 Scrutinio

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA CONSULTA

- Art.1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Elettorato passivo
- Art. 3 Elettorato attivo
- Art. 4 Indizione delle elezione
- Art. 5 Svolgimento delle elezioni
- Art. 6 Validità delle elezioni
- Art. 7 Candidature
- Art. 8 Commissione elettorale
- Art. 9 Seggio elettorale
- Art.10 Modalità di voto
- Art.11 Scrutinio
- Art.12 Riunioni di informazioni elettorali

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Convocazione delle sedute







- Art. 3 Forma della convocazione
- Art. 4 Ordine del giorno
- Art. 5 Validità delle sedute
- Art. 6 Il Presidente
- Art. 7 il Segretario
- Art. 8 Discussione
- Art.9 Votazione
- Art.10 Verbale
- Art.11 Incompatibilità
- Art.12 Gruppi di lavoro e commissioni

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

- Art.1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Convocazione delle sedute
- Art. 3 Forma della convocazione
- Art. 4 Ordine del giorno
- Art. 5 Validità delle sedute
- Art. 6 Il Presidente
- Art. 7 il Segretario
- Art. 8 Discussione
- Art.9 Votazione
- Art.10 Verbale
- Art.11 Incompatibilità
- Art.12 Gruppi di lavoro e commissioni

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

- Art.1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Convocazione delle sedute
- Art. 3 Forma della convocazione
- Art. 4 Ordine del giorno
- Art.4 bis Obbligo di partecipazione
- Art. 5 Validità delle sedute
- Art. 6 Il Presidente
- Art. 7 il Segretario
- Art. 8 Discussione
- Art.9 Votazione
- Art.10 Verbale
- Art.11 Incompatibilità

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI PROFESSORI

Art.1 Ambito di applicazione Art.2 Convocazione delle sedute







Art. 3 Forma della convocazione

Art. 4 Ordine del giorno

Art.4 bis Obbligo di partecipazione

Art. 5 Validità delle sedute

Art. 6 Il Presidente

Art. 7 il Segretario

Art. 8 Discussione

Art.9 Votazione

Art.10 Verbale

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Art.1 Ambito di applicazione

Art. 2 Convocazione delle sedute

Art. 3 Forma della convocazione

Art. 4 Ordine del giorno

Art. 5 Validità delle sedute

Art. 6 Il Presidente

Art. 7 il Segretario

Art. 8 Discussione

Art.9 Votazione

Art.10 Verbale

Art.11 Incompatibilità

Art.12 Gruppi di lavoro e commissioni







REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI DOCENTI COMPONENTI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

Art.1 (Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina procedure e modalità per l'elezione dei componenti del Consiglio accademico del Conservatorio di Musica "E.R.Duni" di Matera, ai sensi del disposto di cui all'art. 16 dello Statuto del Conservatorio di Musica "E.R.Duni" di Matera, approvato con D.D. n. 332 dell'11/7/2005, come modificato con D.D. n. 451 del 13 marzo 2019.

Art. 2 (Elettorato passivo)

I componenti del Consiglio accademico sono eletti tra i docenti di prima e seconda fascia confermati in ruolo, con una anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Non abbiano riportato quali docenti o direttori incaricati sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto (censura), per le quali non siano stati già riabilitati;
- b) Non abbiano riportato condanne penali, ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o concessione della sospensione della pena.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di candidatura del nuovo Consiglio Accademico.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 132/2003, non possono candidarsi i docenti che aspirino a svolgere per la terza volta consecutiva il mandato di consigliere accademico.

Art. 3 (Elettorato attivo)

I componenti del Consiglio accademico sono eletti dai docenti di prima e seconda fascia in servizio effettivo presso il Conservatorio di Musica "E.R.Duni" di Matera con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato fino al 31 ottobre dell'anno accademico in corso al momento dell'elezione.

Non esercitano il diritto di voto i docenti titolari presso il Conservatorio di Musica "E.R.Duni" di Matera, ma in posizione di stato tale da non svolgere effettivo servizio presso detto Conservatorio.

Il Direttore ha diritto di voto, se fa parte dell'organico di istituto.

Art. 4 (Indizione delle elezioni)

Le elezioni sono indette dal Direttore del Conservatorio, con proprio provvedimento, con anticipo di almeno due mesi rispetto alla scadenza del mandato dei consiglieri in carica e si svolgono secondo la tempistica nel medesimo provvedimento indicata.

In particolare, detto provvedimento deve contenere:

il termine perentorio entro cui è possibile proporre le candidature;

la data di nomina della commissione elettorale;

la data di pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto di voto;

il termine entro cui è possibile presentare reclami avverso l'elenco degli aventi diritto di voto;

la data di pubblicazione delle candidature ammesse;







il termine entro cui è possibile presentare reclami avverso le candidature ammesse; i giorni, gli orari ed i luoghi delle votazioni.

Art. 5 (Svolgimento delle votazioni)

Le votazioni si svolgono assicurando la segretezza del voto nei giorni, luoghi ed orari stabiliti nel provvedimento direttoriale di cui al precedente articolo.

Ciascun elettore può esprime non più di due preferenze.

Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze fino al raggiungimento del numero di consiglieri da eleggere. In caso di parità di preferenza precede il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di pari anzianità di sevizio precede il candidato più anziano di età.

Le schede bianche ed i voti nulli non sono voti validamente espressi.

Art. 6 (Validità delle elezioni)

Le elezioni sono valide se vi partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. La partecipazione alle elezioni costituisce obbligo di servizio.

Art. 7 (Candidature)

Le candidature sono presentate dagli aspiranti all'incarico di consigliere accademico, a mezzo dichiarazione sottoscritta, al Direttore della Istituzione nei successivi quindici giorni dalla data di indizione delle elezioni. Alla domanda dovranno essere allegati:

- 1. Linee programmatiche che il candidato intende sviluppare nel mandato;
- 2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui ai punti a), b) e c) dell'art.2;
- 3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di tutti i periodi di servizio svolti in qualità di docente di conservatorio nel ruolo di appartenenza, specificando la data di inizio e fine servizi, l'istituzione presso cui i servizi sono stati svolti e la disciplina insegnata.

Art. 7 bis (Esclusioni delle candidature)

La commissione elettorale procede all'esclusione delle candidature per le quali si verifichi almeno uno dei sotto elencati casi:

- mancanza della sottoscrizione della domanda di candidatura;
- mancanza della sottoscrizione in almeno una autocertificazione;
- mancanza di anche una sola autocertificazione;
- domanda di candidatura pervenuta oltre il termine perentorio previsto;
- dichiarazioni false nella domanda e/o nelle autocertificazioni;
- domanda presentata da candidato che aspiri al terzo mandato consecutivo;
- mancanza dei requisiti riguardanti la specifica anzianità di servizio.

Art. 7 ter (Incompatibilità)







La carica di consigliere accademico è incompatibile con quella di referente di dipartimento e quella di componente del consiglio di amministrazione.

Le incompatibilità non sono ostative alla candidatura; tuttavia, in caso di esito positivo delle elezioni, il candidato proclamato eletto quale componente del Consiglio Accademico, deve, entro tre giorni, comunicare al Direttore a quale carica intenda rinunciare.

In mancanza o di ritardo di tale comunicazione, il direttore dichiara decaduto dall'incarico il docente.

Art. 7 quater (Subentri)

Nel caso di dimissioni, decadenza, cessazione anticipata dello status di componente del consiglio accademico, il Direttore, con proprio decreto, individua il primo docente risultante nell'elenco dei non eletti.

Art. 7 quinqies (Elezioni suppletive)

Qualora, nel caso di cessazione anticipata dello status di consigliere accademico di uno o più docenti, non sia possibile procedere all'individuazione di altri docenti inseriti nell'elenco dei non eletti, per esaurimento del medesimo elenco, il Direttore procede all'indizione di elezioni suppletive, ai sensi del precedente art. 4.

Art. 7 sexies (Riunioni di informazioni elettorali)

Il Conservatorio mette a disposizione di ciascun candidato, per promuovere la propria candidatura.

- Uno spazio all'interno dell'Istituto per l'affissione di volantini e/o manifesti;
- Un'aula all'interno dell'Istituto per lo svolgimento di incontri e riunioni, a condizione che tali incontri non ostacolino la normale attività didattica, si svolgano nel consueto orario di apertura dell'Istituto e siano riservati alla partecipazione del candidato e degli elettori.
- I candidati presentano al Direttore del Conservatorio il calendario delle riunioni elettorali.

Art. 8 (Commissione elettorale)

La commissione elettorale è nominata dal Direttore ed è composta dal Direttore medesimo, da due docenti del Conservatorio con maggiore anzianità di servizio non candidati e dal Direttore Amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante o da una unità di personale amministrativo da quest'ultimo designato.

La commissione verifica la sussistenza dei requisiti, riservandosi di chiedere al Direttore Amministrativo eventuali integrazioni e verifiche d'ufficio, per meglio accertare il possesso dei requisiti.

Le candidature ammesse sono affisse all'albo di istituto e restano a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali.

La commissione elettorale provvede, nel rispetto della tempistica indicata nel provvedimento di indizione delle elezioni, a redigere l'elenco degli aventi diritto al voto, che è affisso all'albo dell'Istituzione. Eventuali irregolarità riscontrate nell'elenco sono segnalate dagli interessati entro il termine previsto nel medesimo avviso di indizione. La commissione provvede con atto scritto alla modifica e/o integrazione dell'elenco, ove necessario.

Art. 9 (Seggio elettorale)







Il Direttore del Conservatorio provvede con atto scritto alla nomina dei componenti del seggio elettorale che è composto da tre docenti non candidati e da un Assistente con funzioni di segretario.

Il Presidente del seggio è designato dal Direttore nell'atto di nomina.

Il seggio garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto e provvede immediatamente a decidere sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi.

Il seggio predispone delle schede elettorali vidimate, di ugual colore e formato, riportanti le firme dei componenti il seggio apposte in uno stesso ordine e con una stessa penna, il timbro dell'istituzione, il triennio di validità delle elezioni ed il nome dell'istituzione per cui tali elezioni avvengono; le schede contengono in ordine alfabetico i nominativi dei candidati ammessi alla tornata elettorale. La preferenza sarà espressa apponendo il segno della "X" sul nominativo dei candidati che si intende votare.

Sono nulle le schede sulle quali siano espresso più di due preferenze ovvero rechino segni ulteriori rispetto all'espressione di voto.

Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate e firmate dei componenti del seggio elettorale e dall'assistente con funzioni di segretario.

Art.10 (Modalità di voto)

Il voto è personale, libero e segreto. All'elettore è consegnata la scheda elettorale vidimata, previo accertamento dell'identità personale.

L'elettore accede ad una predisposta postazione che consente la riservatezza dell'espressione di voto. La scheda, ripiegata, viene inserita dallo stesso elettore nell'apposita urna.

La partecipazione al voto è attestata dalla firma su apposito elenco elettorale.

Art.11 (Scrutinio)

Il seggio elettorale procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura del turno elettorale, senza soluzione di continuità. Di tutte le operazioni elettorali è redatto contestualmente il processo verbale.

Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non assegnate ed una copia del verbale delle operazioni elettorali vengono inseriti in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio e dal segretario.

Il Presidente del seggio elettorale, preso atto del risultato elettorale, procede al termine dello scrutinio, alla proclamazione degli eletti a mezzo pubblico avviso affisso all'albo del Conservatorio.







REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA CONSULTA

Art.1 (Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina procedure e modalità per l'elezione dei componenti della Consulta degli Studenti del Conservatorio di Musica "E.R.Duni" di Matera, ai sensi del disposto di cui all'art. 20 dello Statuto del Conservatorio di Musica "E.R.Duni" di Matera, approvato con D.D. n. 332 dell'11/7/2005, come modificato con D.D. n. 451 del 13 marzo 2019.

Art. 2 (Elettorato passivo)

I componenti della Consulta degli Studenti sono eletti tra gli studenti iscritti al Conservatorio di Musica che abbiano compiuto la maggiore età.

Art. 3 (Elettorato attivo)

I componenti della Consulta degli Studenti sono eletti dagli studenti iscritti al Conservatorio di Musica che abbiano compiuto la maggiore età.

Art. 4 (Indizione delle elezione)

Le elezioni sono indette dal Direttore del Conservatorio, con proprio provvedimento, con anticipo di almeno due mesi rispetto alla scadenza del mandato dei componenti della Consulta in carica e si svolgono secondo la tempistica nel medesimo provvedimento indicata.

Art. 5 (Svolgimento delle elezioni)

Le votazioni si svolgono assicurando la segretezza del voto nei giorni stabiliti nel provvedimento direttoriale di cui al precedente articolo ed in ogni caso nei successivi trenta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle candidature.

Ciascun elettore può esprime una sola preferenza.

Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze fino al raggiungimento del numero di componenti della Consulta degli studenti da eleggere. In caso di parità di preferenza precede il candidato con maggiore anzianità di età.

Le schede bianche ed i voti nulli non sono voti validamente espressi.

Art. 6 (Validità delle elezioni)

Le elezioni sono valide se vi partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Art. 7







(Candidature)

Le candidature sono presentate dagli aspiranti all'incarico di componente della Consulta degli Studenti, a mezzo dichiarazione sottoscritta, al Direttore della Istituzione nei successivi 15 giorni dalla data di indizione delle elezioni.

Alla domanda dovranno essere allegate:

- Linee programmatiche che il candidato intende sviluppare nel mandato;

Art. 8 (Commissione elettorale)

Una commissione composta da tre studenti non candidati, di cui uno svolge le funzioni di segretario, verifica la sussistenza dei requisiti, riservandosi di chiedere eventuali integrazioni e verifiche, per meglio accertare il possesso dei requisiti.

Le candidature ammesse, i relativi curricula e le linee programmatiche dei candidati sono affissi all'albo di istituto e restano a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali.

La commissione elettorale provvede entro dieci giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni a redigere l'elenco degli aventi diritto al voto, che è affisso all'albo dell'Istituzione. Eventuali irregolarità riscontrate nell'elenco sono segnalate dagli interessati fino a cinque giorni prima della data delle elezioni.

La commissione provvede con atto scritto alla modifica e/o integrazione dell'elenco, ove necessario.

Art. 9 (Seggio elettorale)

Il Direttore del Conservatorio provvede con atto scritto alla nomina dei componenti del seggio elettorale che è composto da tre studenti non candidati, di cui uno svolge le funzioni di segretario.

Il Presidente del seggio è eletto dai tre componenti del medesimo all'atto dell'insediamento.

Il seggio garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto e provvede immediatamente a decidere sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi.

Il seggio predispone la scheda elettorale contenente, in ordine alfabetico i nominativi dei candidati ammessi alla tornata elettorale. La preferenza sarà espressa apponendo il segno della "X" sul nominativo del candidato che si intende votare.

Sono nulle le schede sulle quali siano espresso più preferenze ovvero rechino segni ulteriori rispetto all'espressione di voto.

Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate e firmate dei componenti del seggio elettorale e dall'assistente con funzioni di segretario.

Art.10 (Modalità di voto)

Il voto è personale, libero e segreto. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. Al medesimo è consegnata la scheda elettorale, precedentemente controfirmata dal Presidente del seggio e dal segretario, previo accertamento dell'identità personale.

L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza dell'espressione di voto. La scheda, ripiegata, viene inserita dallo stesso elettore nell'apposita urna.

La partecipazione al voto è attestata dalla firma sull'elenco elettorale.

Art.11 (Scrutinio)







Il seggio elettorale procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura del turno elettorale, senza soluzione di continuità. Di tutte le operazioni elettorali è redatto contestualmente il processo verbale.

Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non assegnate ed una copia del verbale delle operazioni elettorali vengono inseriti in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio e dal segretario.

Il Presidente del seggio elettorale, preso atto del risultato elettorale, procede al termine dello scrutinio, alla proclamazione dell'eletto a mezzo pubblico avviso affisso all'albo del Conservatorio.

Art.12 (Riunioni di informazioni elettorali)

Il Conservatorio mette a disposizione di ciascun candidato, onde consentirgli di presentare il suo programma:

- Uno spazio all'interno dell'Istituto per l'affissione di volantini e/o manifesti;
- Un'aula all'interno dell'Istituto per lo svolgimento di incontri e riunioni, a condizione che tali incontri non
 ostacolino la normale attività didattica, si svolgano nel consueto orario di apertura dell'Istituto e siano
 riservati alla partecipazione del candidato e degli elettori.
- I candidati presentano al Direttore del Conservatorio il calendario delle riunioni elettorali.







REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.1 (Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio di amministrazione, così come individuato nelle competenze ed attribuzioni, dall'art. 15 dello Statuto del Conservatorio di Musica "E.R.Duni" di Matera, approvato con D.D. n. 332 dell'11/7/2005, come modificato con D.D. n. 451 del 13 marzo 2019.

Art.2

(Convocazione delle sedute)

Il Consiglio di amministrazione si riunisce di regola una volta al mese e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno tre dei suoi componenti.

Art. 3 (Forma della convocazione)

La convocazione è disposta dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della seduta ed è inviata ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data della seduta.

Gli avvisi di convocazione sono, di norma, trasmessi per via telematica, mediante servizi di posta elettronica conformi alla normativa vigente in materia; in alternativa, nell'impossibilità di utilizzare lo strumento telematico e per esplicita richiesta del singolo componente, la convocazione può essere effettuata a mezzo raccomandata al recapito del destinatario oppure attraverso notificazione in sede.

Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con comunicazione telegrafica, ovvero a mezzo fax a richiesta dei singoli consiglieri, purché sia fatta pervenire almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.

La mancata convocazione anche di un solo componente rende nulla la seduta, salvo che il componente non convocato partecipi comunque alla seduta.

Art. 4 (Ordine del giorno)

L'ordine del giorno della seduta è stabilito dal Presidente ed è formulato in maniera chiara e precisa.

Il Consiglio di amministrazione, può deliberare, a maggioranza semplice, di modificare l'ordine di trattazione degli argomenti.

Non è consentito deliberare su argomenti non inseriti all'ordine del giorno.

La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno è posta a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni utili prima della data stabilita per la riunione ordinaria del consiglio di amministrazione.

Eventuali integrazioni della documentazione e la documentazione relativa alle convocazioni d'urgenza, sono rese disponibili all'inizio della riunione, anche con invio telematico.

Art. 5 (Validità delle sedute)

Per la validità delle sedute, fatti salvi i casi di maggioranze qualificate, è richiesta la presenza, per tutta la durata della seduta, della metà più uno dei componenti, con arrotondamento all'unità inferiore.







I consiglieri impossibilitati a partecipare danno tempestiva comunicazione al Presidente. Su proposta del Presidente, il Consiglio di amministrazione può consentire l'intervento alla seduta di esperti o tecnici, anche esterni, allo scopo di chiarire gli argomenti oggetto di deliberazione. Essi si allontanano al momento della votazione.

Il Direttore Amministrativo cura che le decisioni del Consiglio di amministrazione siano portate tempestivamente a conoscenza degli uffici incaricati della loro esecuzione, nonché, contestualmente, dell'Ufficio di Ragioneria per gli impegni di spesa.

Art. 6 (Il Presidente)

Il Presidente esercita le attribuzioni conferitegli dallo Statuto e dai Regolamenti e inoltre:

- 1. dichiara aperta la seduta;
- 2. dirige la discussione;
- 3. indice le votazioni;
- 4. riconosce e proclama l'esito;
- dichiara chiusa la seduta.

In apertura di seduta il Presidente può effettuare le comunicazioni che ritiene opportune; su di esse né si discute, né si delibera.

Art. 7 (il Segretario)

Il segretario dell'organo collegiale compila il processo verbale della seduta, composto dalle deliberazioni, che vengono sottoscritte seduta stante da tutti i presenti alla seduta ed inserite in apposito registro delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Amministrativo che può farsi assistere da personale amministrativo.

Gli interventi dei quali i consiglieri chiedano la verbalizzazione devono essere presentati per iscritto e sono acclusi alla deliberazione alla quale afferiscono.

Art. 8 (Discussione)

Gli argomenti in discussione sono di norma illustrati dal Presidente, il quale potrà affidare tale compito al Direttore Amministrativo o ad un consigliere.

I consiglieri che vogliono intervenire devono chiedere la parola ed attendere che il Presidente li autorizzi a parlare. L'intervento deve riguardare esclusivamente l'argomento in discussione e deve essere mantenuto nel limite di tempo di cinque minuti con possibilità di una breve replica.

I consiglieri possono presentare nel corso della discussione proposte riguardanti l'argomento in discussione, che debbono essere messe in votazione.

Per tutti gli argomenti per le cui determinazioni è necessaria una valutazione tecnica il Presidente curerà la preventiva acquisizione dei pareri obbligatori, ove prescritti.

Art.9 (Votazione)







Il Presidente, dopo la chiusura della discussione e delle dichiarazioni di voto, pone in votazione la deliberazione. La votazione si effettua, di norma, a scrutinio palese per alzata di mano. Sono ammesse inoltre, su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei componenti, le seguenti forme di votazione:

a. appello nominale;

b. scrutinio segreto: in questo caso devono essere nominati, prima delle operazioni di voto, tra i membri dell'organo collegiale, due scrutatori; alla fine della votazione deve essere fatto il riscontro tra presenti, votanti e schede votate.

Le deliberazioni sono approvate quando ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione, salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare. Qualora il numero dei partecipanti sia dispari le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti con arrotondamento all'unità inferiore. Nel numero dei partecipanti alla votazione non si computano gli astenuti. In caso di parità di voti favorevoli e sfavorevoli prevale il voto del Presidente, salvo che sia prescritto un quorum diverso e predeterminato ai fini dell'efficacia delle deliberazioni in ordine a particolari argomenti. Prima di una votazione i consiglieri possono esprimere, a richiesta, una dichiarazione di voto.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive, salvo diversa decisione dell'organo stesso.

Art.10 (Verbale)

Il processo verbale della deliberazione deve indicare:

- 1. il giorno, il mese, l'anno, ora e il luogo della seduta;
- 2. il punto all'ordine del giorno, sul quale l'organo collegiale è chiamato a deliberare;
- 3. il nome dei componenti presenti e di quelli assenti;

4.il nome del segretario;

- 4. il dispositivo della deliberazione;
- 5. la firma di tutti i presenti alla seduta.
- 6. Il processo verbale è redatto dal segretario.

Su richiesta dell'interessato le dichiarazioni di voto possono essere integralmente riportate in verbale, previa presentazione del testo scritto.


Art.11 (Obbligo di astensione)

Nessun componente dell'organo collegiale può prendere parte alla discussione e al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado; in tal caso lo stesso si allontana dalla sala della riunione e non è computato nel quorum per la validità della seduta e della deliberazione.

Art.12 (Gruppi di lavoro e commissioni)

Il Consiglio di amministrazione può istituire, in qualsiasi momento, appositi gruppi di lavoro o commissioni, per lo studio di specifiche materie e per la definizione di specifiche problematiche di competenza del consiglio medesimo, individuandone la composizione e stabilendo il limite di tempo entro il quale il mandato loro affidato deve essere portato a termine.

La scelta e la nomina dei componenti di ciascun gruppo di lavoro o commissione è a cura dello stesso consiglio accademico. Ogni componente del consiglio può far parte di una sola commissione in qualità di coordinatore.







REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

Art.1 (Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Accademico, così come individuato nelle competenze ed attribuzioni, dall'art. 16 dello Statuto del Conservatorio di Musica "E.R.Duni" di Matera, approvato con D.D. n. 332 dell'11/7/2005, come modificato con D.D. n. 451 del 13 marzo 2019.

Art. 2 (Convocazione delle sedute)

Il Consiglio Accademico si riunisce in seduta ordinaria secondo un calendario approvato all'inizio di ogni anno accademico e, comunque, ogni qualvolta il Presidente (Direttore) lo ritenga necessario, oppure quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti. In tal caso il Presidente (Direttore) è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.

Art. 3 (Forma della convocazione)

La convocazione è disposta dal Presidente (Direttore) con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della seduta ed è inviata ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data della seduta.

Gli avvisi di convocazione sono, di norma, trasmessi per via telematica, mediante servizi di posta elettronica conformi alla normativa vigente in materia; in alternativa, nell'impossibilità di utilizzare lo strumento telematico e per esplicita richiesta del singolo componente, la convocazione può essere effettuata a mezzo raccomandata al recapito del destinatario oppure attraverso notificazione in sede.

Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con comunicazione telegrafica, ovvero a mezzo fax a richiesta dei singoli consiglieri, purché sia fatta pervenire almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.

La mancata convocazione anche di un solo componente rende nulla la seduta, salvo che il componente non convocato partecipi comunque alla seduta.

Art. 4 (Ordine del giorno)

L'ordine del giorno della seduta è stabilito dal Presidente (Direttore) ed è formulato in maniera chiara e precisa. Il consiglio accademico, può deliberare, a maggioranza semplice, di modificare l'ordine di trattazione degli argomenti.


Non è consentito deliberare su argomenti non inseriti all'ordine del giorno.

La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno è posta a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni utili prima della data stabilita per la riunione ordinaria del consiglio accademico.

Eventuali integrazioni della documentazione e la documentazione relativa alle convocazioni d'urgenza, sono rese disponibili all'inizio della riunione, anche con invio telematico.

Art. 5 (Validità delle sedute)

Per la validità delle sedute, fatti salvi i casi di maggioranze qualificate, è richiesta la presenza, per tutta la durata della seduta, della metà più uno dei componenti, con arrotondamento all'unità inferiore.







I consiglieri impossibilitati a partecipare danno tempestiva comunicazione al Presidente (Direttore). Su proposta del Presidente (Direttore), il consiglio accademico può consentire l'intervento alla seduta di esperti o tecnici, anche esterni, allo scopo di chiarire gli argomenti oggetto di deliberazione. Essi si allontanano al momento della votazione.

Il Presidente (Direttore) cura che le decisioni del consiglio accademico siano portate tempestivamente a conoscenza delle strutture didattiche incaricate della loro esecuzione e della Direzione Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Presidente (Direttore) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio accademico.

Art. 6 (Il Presidente)

Il Presidente (Direttore) esercita le attribuzioni conferitegli dallo Statuto e dai Regolamenti e inoltre:

- a. dichiara aperta la seduta;
- b. dirige la discussione;
- c. indice le votazioni;
- d. riconosce e proclama l'esito;
- e. dichiara chiusa la seduta.

In apertura di seduta il Presidente (Direttore) può effettuare le comunicazioni che ritiene opportune; su di esse né si discute, né si delibera.

Art. 7 (Il Segretario)

Il segretario dell'organo collegiale compila il processo verbale della seduta, composto dalle deliberazioni, che vengono sottoscritte seduta stante da tutti i presenti alla seduta ed inserite in apposito registro delle deliberazioni del Consiglio Accademico.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Amministrativo che può farsi assistere da personale amministrativo.

Gli interventi dei quali i consiglieri chiedano la verbalizzazione devono essere presentati per iscritto e sono acclusi alla deliberazione alla quale afferiscono.

Art. 8 (Discussione)

Gli argomenti in discussione sono di norma illustrati dal Presidente, (Direttore) il quale potrà affidare tale compito ad un consigliere.

I consiglieri che vogliono intervenire devono chiedere la parola ed attendere che il Presidente (Direttore) li autorizzi a parlare. L'intervento deve riguardare esclusivamente l'argomento in discussione e deve essere mantenuto nel limite di tempo di cinque minuti con possibilità di una breve replica.

I consiglieri possono presentare nel corso della discussione proposte riguardanti l'argomento in discussione, che debbono essere messe in votazione.

Per tutti gli argomenti per le cui determinazioni è necessaria una valutazione tecnica il Presidente (Direttore) curerà la preventiva acquisizione dei pareri obbligatori, ove prescritti.

Art.9 (Votazione)

Il Presidente (Direttore), dopo la chiusura della discussione e delle dichiarazioni di voto, pone in votazione la deliberazione. La votazione si effettua, di norma, a scrutinio palese per alzata di mano. Sono ammesse inoltre, su iniziativa del Presidente (Direttore) o su richiesta di un terzo dei componenti, le seguenti forme di votazione:







- a. appello nominale;
- b. scrutinio segreto: in questo caso devono essere nominati, prima delle operazioni di voto, tra i membri dell'organo collegiale, due scrutatori; alla fine della votazione deve essere fatto il riscontro tra presenti, votanti e schede votate.

Le deliberazioni sono approvate quando ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione, salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare. Qualora il numero dei partecipanti sia dispari le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti con arrotondamento all'unità inferiore. Nel numero dei partecipanti alla votazione non si computano gli astenuti. In caso di parità di voti favorevoli e sfavorevoli prevale il voto del Presidente (Direttore), salvo che sia prescritto un quorum diverso e predeterminato ai fini dell'efficacia delle deliberazioni in ordine a particolari argomenti. Prima di una votazione i consiglieri possono esprimere, a richiesta, una dichiarazione di voto.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive, salvo diversa decisione dell'organo stesso.

Art.10 (Verbale)

Il processo verbale della deliberazione deve indicare:

- a. il giorno, il mese, l'anno, ora e il luogo della seduta;
- b. il punto all'ordine del giorno, sul quale l'organo collegiale è chiamato a deliberare;
- c. il nome dei componenti presenti e di quelli assenti;
- d. il nome del segretario;
- e. il dispositivo della deliberazione;
- f. la firma di tutti i presenti alla seduta.
- g. Il processo verbale è redatto dal segretario.

Su richiesta dell'interessato le dichiarazioni di voto possono essere integralmente riportate in verbale, previa presentazione del testo scritto.


Art.11 (Incompatibilità)

Nessun componente dell'organo collegiale può prendere parte alla discussione e al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado; in tal caso lo stesso si allontana dalla sala della riunione e non è computato nel quorum per la validità della seduta e della deliberazione.

Art.12 (Gruppi di lavoro e commissioni)

Il Consiglio Accademico può istituire, in qualsiasi momento, appositi gruppi di lavoro o commissioni, per lo studio di specifiche materie e per la definizione di specifiche problematiche di competenza del consiglio medesimo, individuandone la composizione e stabilendo il limite di tempo entro il quale il mandato loro affidato deve essere portato a termine.

La scelta e la nomina dei componenti di ciascun gruppo di lavoro o commissione è a cura dello stesso consiglio accademico. Ogni componente del consiglio può far parte di una sola commissione in qualità di coordinatore.







REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art.1 (Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Nucleo di Valutazione, così come individuato nelle competenze ed attribuzioni, dall'art. 18 dello Statuto del Conservatorio di Musica "E.R.Duni" di Matera, approvato con D.D. n. 332 dell'11/7/2005, come modificato con D.D. n. 451 del 13 marzo 2019.

Art.2

(Convocazione delle sedute)

Il Nucleo di valutazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno tre dei suoi componenti.

Art. 3 (Forma della convocazione)

La convocazione è disposta dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della seduta ed è inviata ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data della seduta.

Gli avvisi di convocazione sono, di norma, trasmessi per via telematica, mediante servizi di posta elettronica conformi alla normativa vigente in materia; in alternativa, nell'impossibilità di utilizzare lo strumento telematico e per esplicita richiesta del singolo componente, la convocazione può essere effettuata a mezzo raccomandata al recapito del destinatario oppure attraverso notificazione in sede.

Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con comunicazione telegrafica, ovvero a mezzo fax a richiesta dei singoli consiglieri, purché sia fatta pervenire almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.

La mancata convocazione anche di un solo componente rende nulla la seduta, salvo che il componente non convocato partecipi comunque alla seduta.

Art. 4 (Ordine del giorno)

L'ordine del giorno della seduta è stabilito dal Presidente ed è formulato in maniera chiara e precisa.

Il Nucleo di valutazione, può deliberare, a maggioranza semplice, di modificare l'ordine di trattazione degli argomenti.

Non è consentito deliberare su argomenti non inseriti all'ordine del giorno.

La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno è posta a disposizione dei componenti almeno tre giorni utili prima della data stabilita per la riunione ordinaria del nucleo di valutazione.

Eventuali integrazioni della documentazione e la documentazione relativa alle convocazioni d'urgenza, sono rese disponibili all'inizio della riunione, anche con invio telematico.

Art. 5 (Validità delle sedute)

Per la validità delle sedute, fatti salvi i casi di maggioranze qualificate, è richiesta la presenza, per tutta la durata della seduta, di almeno due componenti.







I componenti impossibilitati a partecipare danno tempestiva comunicazione al Presidente. Su proposta del Presidente, Il Nucleo di valutazione può consentire l'intervento alla seduta di esperti o tecnici, anche esterni, allo scopo di chiarire gli argomenti oggetto di deliberazione. Essi si allontanano al momento della votazione.

Art. 6 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dai componenti del Nucleo di valutazione nella prima seduta ed esercita le attribuzioni conferitegli dallo Statuto e dai Regolamenti e inoltre:

a.dichiara aperta la seduta;

b.dirige la discussione;

c.indice le votazioni;

d.riconosce e proclama l'esito;

e.dichiara chiusa la seduta.

In apertura di seduta il Presidente può effettuare le comunicazioni che ritiene opportune; su di esse né si discute, né si delibera.

Art. 7 (il Segretario)

Il segretario del Nucleo di Valutazione compila il processo verbale della seduta, composto dalle deliberazioni, che vengono sottoscritte seduta stante da tutti i presenti alla seduta ed inserite in apposito registro delle deliberazioni del Nucleo di valutazione.

Le funzioni di segretario sono svolte da un componente del Nucleo di valutazione, designato dal Presidente. Gli interventi dei quali i componenti chiedano la verbalizzazione devono essere presentati per iscritto e sono acclusi alla deliberazione alla quale afferiscono.

Art. 8 (Discussione)

Gli argomenti in discussione sono di norma illustrati dal Presidente, il quale potrà affidare tale compito ad un componente della Consulta.

I componenti del Nucleo di valutazione che vogliono intervenire devono chiedere la parola ed attendere che il Presidente li autorizzi a parlare. L'intervento deve riguardare esclusivamente l'argomento in discussione e deve essere mantenuto nel limite di tempo di cinque minuti con possibilità di una breve replica.

I componenti possono presentare nel corso della discussione proposte riguardanti l'argomento in discussione, che debbono essere messe in votazione.

Per tutti gli argomenti per le cui determinazioni è necessaria una valutazione tecnica il Presidente curerà la preventiva acquisizione dei pareri obbligatori, ove prescritti.

Art.9 (Votazione)

Il Presidente, dopo la chiusura della discussione e delle dichiarazioni di voto, pone in votazione la deliberazione. La votazione si effettua, di norma, a scrutinio palese per alzata di mano. Sono ammesse inoltre, su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei componenti, le seguenti forme di votazione:

a.appello nominale;







b.scrutinio segreto: in questo caso devono essere nominati, prima delle operazioni di voto, tra i membri dell'organo collegiale, due scrutatori; alla fine della votazione deve essere fatto il riscontro tra presenti, votanti e schede votate.

Le deliberazioni sono approvate quando ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione, salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare. Nel numero dei partecipanti alla votazione non si computano gli astenuti. In caso di parità di voti favorevoli e sfavorevoli prevale il voto del Presidente, salvo che sia prescritto un quorum diverso e predeterminato ai fini dell'efficacia delle deliberazioni in ordine a particolari argomenti. Prima di una votazione i consiglieri possono esprimere, a richiesta, una dichiarazione di voto. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive, salvo diversa decisione dell'organo stesso.

Art.10 (Verbale)

Il processo verbale della deliberazione deve indicare: a.il giorno, il mese, l'anno, ora e il luogo della seduta;

b.il punto all'ordine del giorno, sul quale l'organo collegiale è chiamato a deliberare;

c.il nome dei componenti presenti e di quelli assenti;

d.il nome del segretario;

e.il dispositivo della deliberazione;


f.la firma di tutti i presenti alla seduta.

g.Il processo verbale è redatto dal segretario.

Su richiesta dell'interessato le dichiarazioni di voto possono essere integralmente riportate in verbale, previa presentazione del testo scritto.

Art.11 (Incompatibilità)

Nessun componente del Nucleo di valutazione può prendere parte alla discussione e al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado; in tal caso lo stesso si allontana dalla sala della riunione e non è computato nel quorum per la validità della seduta e della deliberazione.







REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI PROFESSORI

Art.1 (Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Collegio dei professori, così come individuato nelle competenze ed attribuzioni, dall'art. 19 dello Statuto del Conservatorio di Musica "E.R.Duni" di Matera, approvato con D.D. n. 332 dell'11/7/2005, come modificato con D.D. n. 451 del 13 marzo 2019.

Il Collegio dei professori è composto dal Direttore che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso il Conservatorio di Musica.

Art.2

(Convocazione delle sedute)

Il Collegio dei professori si riunisce in via ordinaria almeno due volte per anno accademico, secondo l'ordine del giorno stabilito dal Direttore o, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti del collegio stesso o la metà più uno dei componenti del Consiglio Accademico.

Art. 3 (Forma della convocazione)

La convocazione è disposta dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della seduta ed è inviata ai professori almeno cinque giorni prima della data della seduta.

Gli avvisi di convocazione sono, di norma, trasmessi per via telematica, mediante servizi di posta elettronica conformi alla normativa vigente in materia; in alternativa, nell'impossibilità di utilizzare lo strumento telematico e per esplicita richiesta del singolo professore, la convocazione può essere effettuata a mezzo raccomandata al recapito del destinatario oppure attraverso notificazione in sede.

Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con comunicazione telegrafica, ovvero a mezzo fax a richiesta dei singoli professori, purché sia fatta pervenire almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.

Art. 4 (Ordine del giorno)


L'ordine del giorno della seduta è stabilito dal Presidente ed è formulato in maniera chiara e precisa.

Il Collegio dei professori, può deliberare, a maggioranza semplice, di modificare l'ordine di trattazione degli argomenti.

Non è consentito deliberare su argomenti non inseriti all'ordine del giorno.

La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno è allegata all'avviso di convocazione. Eventuali integrazioni della documentazione e la documentazione relativa alle convocazioni d'urgenza, sono rese disponibili all'inizio della riunione, anche con invio telematico.

Art. 4 bis







(Obbligo di partecipazione)

La partecipazione al collegio dei professori costituisce obbligo di servizio ai sensi dell'art. 49 del C.C.N.L. del 16/02/2005.

Art. 5 (Validità delle sedute)

Per la validità delle sedute, fatti salvi i casi di maggioranze qualificate, è richiesta la presenza, per tutta la durata della seduta, della metà più uno dei componenti, con arrotondamento all'unità inferiore.

Ad apertura della seduta, non oltre quindici minuti dopo l'orario previsto, il Presidente verifica e annota le presenze e le possibili assenze dei docenti. Trascorsi ulteriori quindici minuti dall'inizio del collegio, il Presidente accerta la definitiva assenza dei docenti che risultino ancora non presenti.

Su proposta del Presidente, il Collegio dei professori può consentire l'intervento alla seduta di esperti o tecnici, anche esterni, allo scopo di chiarire gli argomenti oggetto di deliberazione. Essi si allontanano al momento della votazione.

Art. 6 (Il Presidente)

Il Presidente esercita le attribuzioni conferitegli dallo Statuto e dai Regolamenti e inoltre:

- a. dichiara aperta la seduta;
- b. dirige la discussione;
- c. indice le votazioni;
- d. riconosce e proclama l'esito;
- e. dichiara chiusa la seduta.

In apertura di seduta il Presidente può effettuare le comunicazioni che ritiene opportune; su di esse né si discute, né si delibera.

Art. 7 (Il Segretario)

Il segretario dell'organo collegiale compila il processo verbale della seduta che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo ed approvato nella seduta successiva.

Le funzioni di segretario, che può farsi assistere da personale amministrativo, sono svolte dal vicedirettore. Gli interventi dei docenti vengono sinteticamente verbalizzati. Su richiesta dei docenti intervenienti possono essere acclusi al verbale documenti scritti riguardanti i propri contributi dialettici.

Art. 8 (Discussione)

Gli argomenti in discussione sono di norma illustrati dal Presidente, il quale potrà affidare tale compito ad altro professore.

I professori che vogliono intervenire devono chiedere la parola ed attendere che il Presidente li autorizzi a parlare. L'intervento deve riguardare esclusivamente l'argomento in discussione e deve essere mantenuto nel limite di tempo di dieci minuti con possibilità di una breve replica.







I professori possono presentare nel corso della discussione proposte riguardanti l'argomento in discussione, se rientranti nei casi di cui all'art. 19 dello statuto.

Per tutti gli argomenti per le cui determinazioni è necessaria una valutazione tecnica il Presidente curerà la preventiva acquisizione dei pareri obbligatori, ove prescritti.

Art.9 (Votazione)

Eventuali votazioni potranno riguardare le proposte e i pareri previsti dall'art. 19 dello statuto del conservatorio. È tuttavia consentito che i singoli docenti possano effettuare proposte inerenti l'ordine del giorno anche in modo autonomo, senza necessità di sottoporre la proposta a votazione.

Il Presidente, dopo la chiusura della discussione e delle dichiarazioni di voto, pone in votazione la deliberazione. La votazione si effettua, di norma, a scrutinio palese per alzata di mano. Sono ammesse inoltre, su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei componenti, le seguenti forme di votazione:

- a. appello nominale;
- b. scrutinio segreto: in questo caso devono essere nominati, prima delle operazioni di voto, tra i membri dell'organo collegiale, due scrutatori; alla fine della votazione deve essere fatto il riscontro tra presenti, votanti e schede votate.

Le deliberazioni sono approvate quando ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione, salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare. Qualora il numero dei partecipanti sia dispari le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti con arrotondamento all'unità inferiore. Nel numero dei partecipanti alla votazione non si computano gli astenuti. In caso di parità di voti favorevoli e sfavorevoli prevale il voto del Presidente, salvo che sia prescritto un quorum diverso e predeterminato ai fini dell'efficacia delle deliberazioni in ordine a particolari argomenti. Prima di una votazione i consiglieri possono esprimere, a richiesta, una dichiarazione di voto.


Le deliberazioni sono immediatamente esecutive, salvo diversa decisione dell'organo stesso.

Art.10 (Verbale)

Il processo verbale della deliberazione deve indicare:

- a. il giorno, il mese, l'anno, ora e il luogo della seduta;
- b. il punto all'ordine del giorno, sul quale l'organo collegiale è chiamato a discutere e/o deliberare;
- c. il nome del segretario;
- d. il dispositivo della eventuale deliberazione.
- e. L'ora in cui la seduta è tolta;

Su richiesta degli 'interessati le dichiarazioni di voto possono essere integralmente riportate in verbale, previa presentazione del testo scritto.







REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Art.1 (Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Consulta degli Studenti, così come individuata nelle competenze ed attribuzioni, dall'art. 20 dello Statuto del Conservatorio di Musica "E.R.Duni" di Matera, approvato con D.D. n. 332 dell'11/7/2005, come modificato con D.D. n. 451 del 13 marzo 2019.

Art.2

(Convocazione delle sedute)

La Consulta degli studenti si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno tre dei suoi componenti.

Art. 3 (Forma della convocazione)

La convocazione è disposta dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della seduta ed è inviata ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data della seduta.

Gli avvisi di convocazione sono, di norma, trasmessi per via telematica, mediante servizi di posta elettronica conformi alla normativa vigente in materia; in alternativa, nell'impossibilità di utilizzare lo strumento telematico e per esplicita richiesta del singolo componente, la convocazione può essere effettuata a mezzo raccomandata al recapito del destinatario oppure attraverso notificazione in sede.

Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con comunicazione telegrafica, ovvero a mezzo fax a richiesta dei singoli consiglieri, purché sia fatta pervenire almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.

La mancata convocazione anche di un solo componente rende nulla la seduta, salvo che il componente non convocato partecipi comunque alla seduta.

Art. 4 (Ordine del giorno)

L'ordine del giorno della seduta è stabilito dal Presidente ed è formulato in maniera chiara e precisa.

La Consulta degli studenti, può deliberare, a maggioranza semplice, di modificare l'ordine di trattazione degli argomenti.

Non è consentito deliberare su argomenti non inseriti all'ordine del giorno.

La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno è posta a disposizione dei componenti almeno tre giorni utili prima della data stabilita per la riunione ordinaria della Consulta.

Eventuali integrazioni della documentazione e la documentazione relativa alle convocazioni d'urgenza, sono rese disponibili all'inizio della riunione, anche con invio telematico.

Art. 5 (Validità delle sedute)

Per la validità delle sedute, fatti salvi i casi di maggioranze qualificate, è richiesta la presenza, per tutta la durata della seduta, della metà più uno dei componenti, con arrotondamento all'unità inferiore.







I consiglieri impossibilitati a partecipare danno tempestiva comunicazione al Presidente. Su proposta del Presidente, la Consulta degli studenti può consentire l'intervento alla seduta di esperti o tecnici, anche esterni, allo scopo di chiarire gli argomenti oggetto di deliberazione. Essi si allontanano al momento della votazione.

Art. 6 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dai componenti della Consulta nella prima seduta ed esercita le attribuzioni conferitegli dallo Statuto e dai Regolamenti e inoltre:

- a. dichiara aperta la seduta;
- b. dirige la discussione;
- c. indice le votazioni;
- d. riconosce e proclama l'esito;
- e. dichiara chiusa la seduta.

In apertura di seduta il Presidente può effettuare le comunicazioni che ritiene opportune; su di esse né si discute, né si delibera.

Art. 7 (il Segretario)

Il segretario della Consulta compila il processo verbale della seduta, composto dalle deliberazioni, che vengono sottoscritte seduta stante da tutti i presenti alla seduta ed inserite in apposito registro delle deliberazioni della Consulta degli studenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un componente della Consulta degli studenti, designato dal Presidente. Gli interventi dei quali i consiglieri chiedano la verbalizzazione devono essere presentati per iscritto e sono acclusi alla deliberazione alla quale afferiscono.

Art. 8 (Discussione)

Gli argomenti in discussione sono di norma illustrati dal Presidente, il quale potrà affidare tale compito ad un componente della Consulta.

I componenti della Consulta degli studenti che vogliono intervenire devono chiedere la parola ed attendere che il Presidente li autorizzi a parlare. L'intervento deve riguardare esclusivamente l'argomento in discussione e deve essere mantenuto nel limite di tempo di cinque minuti con possibilità di una breve replica.


I consiglieri possono presentare nel corso della discussione proposte riguardanti l'argomento in discussione, che debbono essere messe in votazione.

Per tutti gli argomenti per le cui determinazioni è necessaria una valutazione tecnica il Presidente curerà la preventiva acquisizione dei pareri obbligatori, ove prescritti.

Art.9 (Votazione)

Il Presidente, dopo la chiusura della discussione e delle dichiarazioni di voto, pone in votazione la deliberazione. La votazione si effettua, di norma, a scrutinio palese per alzata di mano. Sono ammesse inoltre, su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei componenti, le seguenti forme di votazione:

a. appello nominale;







 scrutinio segreto: in questo caso devono essere nominati, prima delle operazioni di voto, tra i membri dell'organo collegiale, due scrutatori; alla fine della votazione deve essere fatto il riscontro tra presenti, votanti e schede votate.

Le deliberazioni sono approvate quando ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione, salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare. Qualora il numero dei partecipanti sia dispari le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti con arrotondamento all'unità inferiore. Nel numero dei partecipanti alla votazione non si computano gli astenuti. In caso di parità di voti favorevoli e sfavorevoli prevale il voto del Presidente, salvo che sia prescritto un quorum diverso e predeterminato ai fini dell'efficacia delle deliberazioni in ordine a particolari argomenti. Prima di una votazione i consiglieri possono esprimere, a richiesta, una dichiarazione di voto.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive, salvo diversa decisione dell'organo stesso.

Art.10 (Verbale)

Il processo verbale della deliberazione deve indicare:

a.il giorno, il mese, l'anno, ora e il luogo della seduta;

b.il punto all'ordine del giorno, sul quale l'organo collegiale è chiamato a deliberare;

c.il nome dei componenti presenti e di quelli assenti;

d.il nome del segretario;

e.il dispositivo della deliberazione;

f.la firma di tutti i presenti alla seduta.

g.Il processo verbale è redatto dal segretario.

Su richiesta dell'interessato le dichiarazioni di voto possono essere integralmente riportate in verbale, previa presentazione del testo scritto.

Art.11 (Incompatibilità)

Nessun componente dell'organo collegiale può prendere parte alla discussione e al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado; in tal caso lo stesso si allontana dalla sala della riunione e non è computato nel quorum per la validità della seduta e della deliberazione.

Art.12 (Gruppi di lavoro e commissioni)

La Consulta degli studenti può istituire, in qualsiasi momento, appositi gruppi di lavoro o commissioni, per lo studio di specifiche materie e per la definizione di specifiche problematiche di competenza del consiglio medesimo, individuandone la composizione e stabilendo il limite di tempo entro il quale il mandato loro affidato deve essere portato a termine.

La scelta e la nomina dei componenti di ciascun gruppo di lavoro o commissione è a cura dello stesso consiglio accademico. Ogni componente del consiglio può far parte di una sola commissione in qualità di coordinatore.



